

Legge 11 marzo 1972, n. 118

Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine

Publicata nella G.U. 11 aprile 1972, n. 95.

- omissis -

**TITOLO IV
RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE A CARATTERE
LOCALE**

Art. 17

(1) Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

Art. 18

(1) I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

(2) Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

Art. 19

(1) Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

- omissis -